

PATTO D'INTEGRITA'

Relative alla procedura di gara finalizzate alla stipula di contratti pubblici

Il Comune di San Donato Milanese (di seguito “Comune” o “Stazione appaltante”), con sede legale in San Donato Milanese, Via Cesare Battisti n°2 - P.IVA 00828590158

La Società Ecotraffic Srl a socio unico (di seguito denominata Operatore economico) con sede legale in 46040 Guidizzolo (M.C.F./P.Iva 0177901046040) (di seguito denominata Operatore economico) con sede legale in _____ C.F. E P.IVA, rappresentata da Mauro Boscaro Tenenti in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante

*
Via Salvo d'Acquisito 4/A
46040 Guidizzolo (MN)
C.F./P.Iva 01779010204

PREMESSO CHE

- Il Patto di integrità costituisce uno strumento finalizzato a rendere più trasparente lo svolgimento e l'esecuzione di una procedura di appalto, rappresentando un "patto" di fiducia e di reciproco impegno ai principi di correttezza, lealtà e trasparenza da parte di tutti i partecipanti;
- il Patto di integrità rappresenta una misura di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell'azione amministrativa nell'ambito dei pubblici appalti banditi dall'Amministrazione;
- il Patto di integrità disciplina e regola i comportamenti degli operatori economici che prendono parte alle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture, nonché del personale appartenente all'Amministrazione;
- il Patto di integrità garantisce la concorrenza leale e la pari opportunità di accesso di ogni partecipante alle procedure di affidamento, nonché la trasparenza nell'esecuzione del procedimento di selezione e di affidamento;
- il presente "Patto di integrità" è allegato al contratto, che lo richiama espressamente, così da formarne parte integrante e sostanziale;
- Il Comune di San Donato Milanese, quale Amministrazione trasparente, assume l'impegno di verificare il rispetto e l'applicazione delle prescrizioni del "Patto di integrità" sia da parte dei partecipanti alla procedura di appalto, sia da parte dei propri dipendenti, collaboratori impegnati ad ogni livello dell'espletamento dell'appalto oltre il compito di controllare la corretta esecuzione del relativo contratto.

VISTI

- il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e, in particolare, l’art. 53, comma 16-ter;
- la Legge 6 novembre 2012 n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, e, in particolare, l’art. 1, commi 9, lett. e), 17 e 41;
- il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione e dalla stessa approvato con delibera n. 7 del 17 gennaio 2023;
- il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di inconfiribilità e

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;

- il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il nuovo “Codice dei contatti pubblici”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, in particolare l'art. 6;
- Piano Integrato di attività e organizzazione 2024/2026 approvato con delibera G.C. n. 50/2024 e pubblicato sul sito istituzionale;
- il Codice di Comportamento del Comune approvato con Deliberazione n. 38/2025, e pubblicato sul sito istituzionale;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 Finalità

Nel Patto sono stabilite reciproche e formali obbligazioni tra il Comune e l'Operatore economico partecipante alla procedura di gara ed eventualmente aggiudicatario della gara medesima, affinché i propri comportamenti siano improntati all'osservanza dei principi di lealtà, trasparenza e correttezza in tutte le fasi dell'appalto, dalla partecipazione alla esecuzione contrattuale e a rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione alla corruzione.

Con il Patto di integrità le Parti, in particolare, assumono l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio — sia direttamente che indirettamente tramite intermediari — al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

L'espressa accettazione del Patto di integrità costituisce condizione di ammissione alla procedura di gara.

Il Patto di integrità, sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante della Società, è presentato dall'Operatore economico allegato alla documentazione amministrativa richiesta per la partecipazione alla procedura di gara, e costituisce parte integrante e sostanziale del futuro contratto.

La carenza della dichiarazione di accettazione del Patto di integrità o la mancata produzione dello stesso debitamente sottoscritto dal concorrente, sono regolarizzabili attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del d.lgs. n. 36/2023. Qualora la società non ottemperi a quanto richiesto con la procedura di soccorso istruttorio verrà esclusa dalla relativa procedura di affidamento.

Articolo 2 Ambito di applicazione

Il Patto di integrità si applica a tutte le procedure di gara sopra e sotto la soglia comunitaria, salvo che per l'affidamento specifico sussista già uno specifico patto di integrità predisposto da altro soggetto giuridico (CONSIP). Nelle procedure sotto soglia vanno ricompresi anche gli affidamenti effettuati sopra i 5.000 (cinquemila) euro.

Il Patto di integrità regola i comportamenti degli operatori economici sia durante la fase di svolgimento delle procedure di gara indette dal Comune, a cui gli operatori economici partecipano, sia nella fase di esecuzione del contratto eventualmente a loro affidato in esito alle predette procedure di gara.

Il Patto di integrità regola, inoltre, i comportamenti di ogni soggetto del Comune impiegato nell'ambito delle procedure di gara, nonché nella fase di esecuzione del conseguente contratto.

L'Operatore economico ed il Comune sono a conoscenza del contenuto del presente Patto d'Integrità, che condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto dello stesso Patto.

Articolo 3 Obblighi dell'Operatore Economico

Con l'accettazione e la sottoscrizione del Patto di Integrità, l'Operatore economico si impegna:

- a uniformare la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nello svolgimento della procedura d'appalto e di esecuzione del contratto;
- a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati - somme di denaro, vantaggi o altre utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o la fase di esecuzione del contratto;
- a segnalare al Comune qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento del procedimento di gara e/o nella fase di esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto, comprese illecite richieste o pretese da parte dei dipendenti del Comune di San Donato Milanese;
- ad informare prontamente e puntualmente tutto il personale di cui si avvale circa il presente Patto di Integrità e gli obblighi in esso contenuti e vigila scrupolosamente sulla loro osservanza.
- a segnalare situazioni di conflitto di interesse, di cui sia a conoscenza, rispetto al personale del Comune;
- a non influenzare in alcun modo le decisioni relative alla procedura di affidamento, al fine di condizionare la determinazione del prezzo posto a base d'asta ed i criteri di scelta del contraente, ivi compresi i requisiti di ordine generale, professionali, finanziari richiesti per la partecipazione ed i requisiti tecnici del bene, servizio o opera oggetto dell'appalto;
- di non trovarsi in situazioni di controllo o collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura per limitare la libera concorrenza e, comunque, di non trovarsi in altre situazioni ritenute incompatibili con la partecipazione alla procedura d'appalto dal Codice dei Contratti Pubblici, dal Codice Civile, ovvero dalle altre disposizioni normative vigenti;
- a non conferire incarichi o stipulare contratti con i soggetti di cui all'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i. o di non aver stipulato contratti con i medesimi soggetti. In caso contrario il Comune disporrà l'immediata esclusione dell'Operatore economico dalla partecipazione alla procedura di gara;
- a rendere noti, su richiesta del Comune di San Donato Milanese, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente stipulato a seguito della procedura di affidamento.

L'operatore economico si impegna inoltre a:

- dichiarare il rispetto della clausola del Pantouflage ovvero:
- a dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2001 e per quanto di propria conoscenza, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di San Donato Milanese che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione nei confronti dell'Operatore economico medesimo per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. L'operatore economico dichiara, altresì, di essere consapevole che, qualora emerga la predetta situazione, verrà disposta l'esclusione dalla procedura di affidamento;
- ad inserire, nell'eventuale contratto di subappalto, apposita clausola con la quale il subappaltatore assume, a pena di automatica risoluzione di diritto del contratto medesimo, gli obblighi di cui al presente Patto di Integrità;
- a comunicare, nel corso dell'esecuzione del contratto, tutte le variazioni intervenute nella compagine societaria;
- al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la risoluzione del contratto;
- a segnalare, entro il termine di presentazione dell'offerta:
 - per quanto di propria conoscenza, i possibili conflitti di interesse relativi a dipendenti della stazione appaltante coinvolti nel procedimento di appalto nel suo complesso;
 - ogni elemento idoneo a limitare una leale e trasparente concorrenza.

Il sottoscritto Operatore economico dichiara, altresì,

- di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla presente procedura per limitare in alcun modo la concorrenza e che sarà altresì ritenuta responsabile nei confronti della stazione appaltante del comportamento delle Imprese ad essa collegate;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative previste dalla vigente legislazione antimafia e di essere consapevole che la stazione appaltante si riserva di provvedere a tutti gli adempimenti e controlli previsti dalla medesima legislazione prima della stipula del contratto e che la mancata stipula (o la successiva risoluzione per il venir meno delle condizioni) del contratto intervenuta all'esito positivo delle informazioni antimafia sarà comunicata dal Comune all'ANAC ai fini dei conseguenti adempimenti.

Gli obblighi sopra riportati, nelle fasi di esecuzione del contratto, si intendono riferiti all'operatore economico con il quale il Comune ha stipulato il contratto, il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche da tutti i propri eventuali subcontraenti e subappaltatori. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente Patto di integrità, sarà inserita nei contratti stipulati dall'Operatore economico con i propri subcontraenti e subappaltatori.

Articolo 4 Obblighi del Comune

Il Comune si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

L'Amministrazione informa il proprio personale e tutti i soggetti in essa operanti, a qualsiasi titolo coinvolti nella procedura di appalto sopra indicata e nelle fasi di vigilanza, controllo e gestione dell'esecuzione del relativo contratto, circa il presente Patto di integrità e gli obblighi in esso contenuti, vigilando sulla loro osservanza.

L'Amministrazione attiverà le procedure di legge nei confronti del personale che non conformi il proprio operato ai principi richiamati al comma primo, ed alle disposizioni contenute nel codice di comportamento dei dipendenti del Comune di San Donato Milanese;

L'Amministrazione aprirà un procedimento istruttorio per la verifica di ogni eventuale segnalazione ricevuta in merito a condotte anomale, poste in essere dal proprio personale in relazione al procedimento di affidamento ed alla fase di esecuzione del contratto.

L'Amministrazione formalizza l'accertamento delle violazioni del presente Patto di integrità, nel rispetto del principio del contraddittorio.

Il Comune si obbliga a pubblicare sul proprio sito istituzionale i dati, le informazioni e i documenti inerenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 36/2023 nonché dalla L. 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013.

L'Amministrazione si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, , 319 quater, comma 2, 320, 321, 322, 322 bis, comma 2, 346 bis, comma 2,, 353, 353 bis c.p." .

La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all'ANAC, cui spetta la valutazione in merito all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 32 del D.L. 90/2014 convertito in Legge 114 del 2014.

Articolo 5 Sanzioni

L'accertamento del mancato rispetto da parte dell'Operatore economico anche di uno solo degli obblighi indicati all'art. 3 del presente Patto, che avverrà all'esito di un contraddittorio con l'Operatore medesimo, potrà comportare l'applicazione, anche in via cumulativa, di una o più delle seguenti sanzioni, fatte salve specifiche ulteriori previsioni di legge:

- esclusione dalla procedura di affidamento o la revoca della aggiudicazione, con conseguente escussione della cauzione provvisoria, a seconda che la violazione venga accertata nella fase precedente all'aggiudicazione dell'appalto o nella fase successiva all'aggiudicazione;

- risoluzione del contratto ed escussione della cauzione definitiva, se la violazione è accertata nella fase di esecuzione dell'appalto. A tal proposito, la Società accetta sin d'ora la previsione nel contratto di apposita clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1256 c.c., per i casi in cui emerga il mancato rispetto del presente Patto di integrità da parte della Società medesima.
- Resta ferma la facoltà per il Comune di non avvalersi della risoluzione del contratto qualora lo ritenga pregiudizievole per gli interessi pubblici sottesi al contratto. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali.

L'operatore economico, sin d'ora, accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente Patto di integrità, comunque accertato dall'Amministrazione, dovranno essere applicate le sanzioni della esclusione dalla gara, della risoluzione del contratto e escussione della cauzione definitiva di buona esecuzione del contratto.

Articolo 6 Sottoscrizione

Il Patto di integrità deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal legale rappresentante dell'operatore economico partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato unitamente all'offerta. La mancata consegna di tale Patto debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione dalla gara.

Articolo 7 -Durata - Efficacia del patto di integrità

Il contenuto del Patto di integrità resterà in vigore sino alla completa esecuzione del contratto, compreso l'eventuale collaudo. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.

Il Patto di integrità e le relative sanzioni si applicano dall'inizio della procedura di gara fino all'integrale esecuzione del contratto stipulato in esito alla procedura medesima.

Articolo 8 - Controversie

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del Patto d'integrità fra la stazione appaltante ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

(luogo, data)

Guidizzolo, 24.08.2026

(firma per esteso)

ECOTRAFFIC S.R.L.
Dott. Boscarelli - Tarantini Mauro
Amministratore Unico
